

Milano B. 34


Camera dei Deputati

Roma, 20 Giugno 1912

UFFICIO DELLA PRESIDENZA

SEGRETARIATO GENERALE

N. 3102 del Protocollo generale



*[Handwritten signature]*

Indicazione dei disegni di legge  
e dei documenti che si trasmettono

*Il sottoscritto pregiasi trasmettere*

*a S. E. il Ministro Segretario di*

*Stato per i LAVORI PUBBLICI*

1 — Approvazione del piano  
regolatore della città di  
Milano.

(1181)

*il disegno*

*di legge in margine indicato che*

*la Camera approvò nella seduta del*

*20 Giugno 1912*

2 —

3 —

IL PRESIDENTE

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

A S. E. il Ministro dei LAVORI PUBBLICI

D I S E G N O      d i      L E G G E

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(   s a c c h i   )

---

APPROVAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE DELLA CITTA'

D I   M I L A N O

---

Onorevoli colleghi,

Ho l'onore di presentare ~~alla vostra approvazione~~ il progetto di legge per l'approvazione di un piano regolatore generale della città di Milano, con imposizione del contributo, a termine degli articoli 77 e seguenti della legge 25 Giugno 1865 n. 2359, ai proprietari dei beni confinanti e contigui.

Questo piano comprende ed integra tutti i precedenti piani regolatori della metropoli lombarda approvati con legge 11 Luglio 1889 n. 6210 e coi Regi Decreti 29 Aprile 1882, 12 Marzo 1891 23 Aprile 1896, 7 Aprile 1901, 16 Febbraio 1908, 22 Marzo 1908 e 22 Ottobre 1909.

Esso prevede opere di sistemazione interna nei confini della vecchia circonvallazione, talune delle quali comprese nei vari piano regolatori edilizi già approvati e in corso d'esecuzione ed altre importantissime, ora deliberate ed aggiunte, in considerazione dello sviluppo commerciale ed edilizio della città moderna, quali ad esempio il completamento della sistemazione di piazza del Duomo e l'apertura di una strada trasversale tra l'angolo Est di Piazza della Scala ed il Corso Venezia;

Prevede inoltre talune modificazioni al piano regolatore approvato con legge 11 Luglio 1889 entro la zona anulare inclusa tra la vecchia e la nuova circonvallazione, rese specialmente neces

sarie dall'esecuzione dei nuovi impianti ferroviari.

Infine si prevede un maggiore ampliamento in confronto di quello compreso nel piano precedentemente approvato, con estensione sopra zone dei Comuni limitrofi di Baggio, Musocco, Greco, Tuno, Lambate e Vigentino.

Non è d'uopo che io chiarisca ampiamente gli scopi e le necessità che determinano tale piano unico della grande città lombarda, di cui sono noti il continuo sviluppo commerciale, l'incremento della popolazione ed i bisogni edilizi ed igienici, specialmente nella parte antica chiusa entro la vecchia circonvallazione, ove più le vie sono <sup>anguste</sup> strette e più animate è il movimento.

Aggiungerò soltanto che il piano è stato accuratamente eseguito da un'apposita Commissione locale la quale ha tenuto conto delle possibili previsioni sull'aumento della popolazione, in un prossimo periodo di tempo, ed è stato ritenuto meritevole d'approvazione dai competenti corpi tecnici.

La spesa prevista ascende alla somma di L. 32.000.000 a cui il Comune sopperirà in parte coi fondi del suo bilancio ed in parte, come ho già detto, chiamando a contributo i proprietari dei beni confinanti e contigui alle opere comprese nel piano ai termini dell'art. 77 e seguenti della legge 25 Giugno 1865 n. 2359.

Tale intendimento appare invero giustificato se si considera il maggior valore che per effetto dell'ordinamento stradale le aree fabbricabili vengono ad acquistare, ed i considerevoli vantaggi che ai proprietari di esse derivano.

Ond'è che alla spesa totale questi debbono contribuire in equa misura alleviando così il bilancio comunale di parte della gravosa spesa che, nell'interesse della cittadinanza, è stata deliberata per l'esecuzione del piano.

Il termine fissato con l'art. 3 dello schema di legge non è uniforme per tutte le parti del piano, poichè si sono lasciati inalterati i termini già stabiliti per i piani precedentemente approvati ed ora esecutivi, e si è stabilita invece un termine di 25 anni per quelle parti del piano attuale

che non sono comprese nei precedenti tranne che per la lottizzazione delle sedi ferroviarie che verranno abbandonate per la quale si è ritenuto di assegnare il termine di anni 20.

Negli ultimi due capoversi dell'articolo 2 dello schema in esame si richiama la procedura stabilita dalla legge sulle espropriazioni per l'approvazione dei piani particolareggiati d'esecuzione per la seconda e terza zona nelle quali data anche l'estensione del territorio ivi compreso, sarebbe stato malagevole e pericolosa la compilazione di un preventivo e completo elenco dei proprietari espropriandi.

Infine con l'art. 6 dello schema si dà facoltà al Comune di valersi del disposto dell'articolo 22 della legge 25 Giugno 1865 n. 2359 con l'espropriazione delle zone laterali che direttamente conferiscono allo scopo dell'opera.

La determinazione di queste zone è stata fatta nel piano stesso per quanto ricade nelle opere di sistemazione interna. Per la parte riflettente le aree esterne, sulle quali si svolge il piano di ampliamento si credette opportuno determinarne la profondità massima in metri 40 allo scopo di evitare eventuali future contestazioni ove questa si fosse lasciata indeterminata.

Le altre disposizioni dell'unito progetto non hanno bisogno di particolari illustrazioni essendo conformi a quelle generalmente adottate in casi analoghi.

Non dubito quindi che ad esso vorrete accordare unanimi i vostri suffragi.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### A r t i c o l o 1

---

È approvato il piano generale edilizio regolatore e di ampliamento della città di Milano, compilato in data del 28 Maggio 1910 dagli Ingegneri Pavia e Masera

Un esemplare di questo piano

munito del visto del Ministro proponente sarà depositato all'Archivio di Stato.

## A r t i c o l o 2

Il piano generale si suddivide in tre zone.

la prima zona comprende la parte della città interna alla linea determinata dai bastioni e dalle seguenti strade: Via le Elvezia, via Cesare Cesariano, via Bertani, Corso Sempione, via Massena, via Giorgio Pallavicino, via Alberto da Giusano, Piazza Magenta;

la seconda zona si estende all'esterno della prima zona fino al limite del piano regolatore edilizio e d'ampliamento approvato colla legge 11 luglio 1889 e successivamente modificato coi decreti reali 22 febbraio 1891, 14 febbraio 1892, 10 agosto 1893, 10 ottobre 1895, 3 maggio 1896, 20 settembre 1899, 30 giugno 1901 e 18 agosto 1904;

la terza zona si estende all'esterno di detto limite fino a 50 metri oltre la linea segnata nel piano generale pel lato esterno delle strade perimetrali.

Per la prima zona sono approvati i piani particolareggiati d'esecuzione, allegati al progetto ed a firma ing. Pavia e Masera in data 15 Maggio 1912.

Per le zone seconda e terza i piani particolareggiati di esecuzione saranno approvati successivamente dal Prefetto della Provincia di Milano, a norma degli articoli 17 e seguenti della legge di espropriazione per pubblica utilità 25 Giugno 1865 n. 2359.

Per l'attuazione del piano sono prestabiliti i seguenti termini:

Per la prima zona

Per i piani già esecutivi sono mantenuti i termini fissati dai rispettivi Decreti Reali;

Per tutti gli altri piani di questa zona compresi nel piano generale è assegnato il termine di anni 25 dalla pubblicazione della presente legge, fatta eccezione per la parte del piano del Verziere, via S. Pietro in Gessate e adiacenze già contemplate da quello precedente, approvato con Regio Decreto 29 aprile 1888, per la quale viene mantenuto il termine già assegnato e scadente al 29 aprile 1913.

Per la seconda zona

è mantenuto il termine fissato dalla legge 11 luglio 1889 n. 6210, serie 3<sup>o</sup>., salvo per la parte che si riferisce alla lottizzazione delle sedi ferroviarie che verranno abbandonate, per la quale è assegnato un termine di anni 20 dalla pubblicazione della presente legge.

Per la terza zona :

è assegnato il termine di anni trenta a decorrere dalla pubblicazione della presente legge.

A r t i c o l o 4.

Per l'attuazione del suddetto piano generale è concessa al Comune di Milano la facoltà di chiamare a contributo i proprie

tarii dei beni confinanti o contigui alle opere nel medesimo comprese, a termine degli articoli 77-78-79-80-81 della Legge 25 giugno 1865 n. 2359.

#### A r t i c o l o 5.

Per la seconda e terza zona di cui al precedente Art. 2 l'indennità di espropriazione del suolo destinato a vie, piazze, e giardini, secondo il suddetto piano generale, dovrà sempre raggugiarsi al puro valore del terreno considerato indipendentemente dalla sua edificabilità; e così senza riguardo al maggiore valore che l'approvazione o l'esecuzione, anche soltanto parziale, del piano abbia potuto conferire al terreno stesso.

#### A r t i c o l o 6.

Nell'esecuzione del piano generale il Comune di Milano potrà valersi delle facoltà di cui all'art. 22 della Legge 25 giugno 1865 n. 2359, nei limiti indicati nei rispettivi piani particolareggiati d'esecuzione per le opere comprese nella 1 zona e fino alla profondità di metri quaranta per le opere comprese nelle altre due zone.

#### A r t i c o l o 7.

Per le strade tantovtinali, quanto private, non tracciate nel piano generale, che si formeranno nei limiti del piano stesso, le fronti dei nuovi fabbricati dovranno distare dall'asse della strada non meno di metri sei; il loro tracciato dovrà coordinarsi al piano generale e la loro sistemazione e manutenzione dovranno uniformarsi ai regolamenti locali.

A r t i c o l o 8.

Il Governo del Re, mediante l'osservanza delle procedure stabilite dall'art. 87 della Legge 25 giugno 1865, n. 2359, avrà facoltà di approvare le modificazioni del piano generale che venissero riconosciute opportune dal Comune di Milano nel corso della sua attuazione, e di estendere alle medesime le disposizioni della presente legge.

A r t i c o l o 9.

Per l'esecuzione della presente legge sarà deliberato dal Consiglio Comunale di Milano uno speciale Regolamento da approvarsi per decreto reale, previo parere della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di Stato.